

Legge regionale 18 ottobre 1967 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

CAPO I

Attribuzioni comuni del Comitato tecnico regionale e del Comitato consultivo per le bonifiche

Art. 37

Materie di competenza comune⁽¹⁾

Sugli affari appresso elencati deve essere sentito il parere sia del Comitato tecnico regionale, sia del Comitato consultivo per le bonifiche:

- 1) classificazione dei comprensori di bonifica integrale, delimitazione e classificazione dei comprensori di bonifica montana, delimitazione dei bacini montani, variazione dei rispettivi perimetri;
- 2) piani generali di bonifica integrale e di bonifica montana, piani di massima per la sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani;
- 3) opere idrauliche non incluse nei piani generali di cui al precedente numero 2);
- 4) progetti di regolamenti concernenti opere pubbliche regionali;
- 5) progetti di disciplinari - tipo per l' esecuzione di opere regionali.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 29/1969